



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PITTELLA, BOLDRINI, LAUS, ALFIERI, BITI, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FEDELI, FERRARI, GIACOBBE, IORI, MANCA, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, PINOTTI, ROJC, ROSSOMANDO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE e VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2020<sup>(\*)</sup>

Estensione delle prestazioni dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo il triste elenco riportato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) sono ben 53 i medici di medicina generale deceduti nel corso dell'epidemia da COVID-19 alla data del 6 maggio 2020.

Il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese sta affrontando in modo straordinario una prova difficilissima – come riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità – grazie all'impegno strenuo, allo spirito di sacrificio e all'abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta negli ospedali, e grazie ai medici di medicina generale che, senza risparmiarsi e in condizioni durissime, cercano di dare risposta e aiuto ai cittadini. Sono professionisti che lavorano mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e la propria vita.

I medici di medicina generale rappresentano un punto di riferimento per milioni di cittadini, lavorano sul territorio a contatto con i pazienti, e proprio per le modalità di svolgimento del loro lavoro sono quotidianamente esposti al rischio di un contagio da COVID-19.

Questi medici, così come i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i professionisti della continuità assistenziale, non beneficiano della copertura assicurativa dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il 16 aprile scorso, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri, la FNOMCeO, la Federazione italiana medici di medicina generale e l'INAIL hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle

tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati INAIL contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (la circolare n.13 del 2020) ha sottolineato come l'emergenza *Coronavirus* abbia « riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'INAIL e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio ». Per il presidente dell'Istituto, infatti, « la recente estensione ai *riders* è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del *virus* ».

Come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il *virus*. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in *front-office* e alla cassa, gli addetti alle vendite e i banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia, e gli operatori del trasporto infermi.

A maggior ragione, l'ambito della tutela INAIL dovrebbe essere riconosciuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di li-

bera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale che, per le modalità di svolgimento del loro lavoro, che comporta un costante e continuativo impegno a contatto con i pazienti, ogni giorno rischiano la propria vita a causa della particolare contagiosità e virulenza del *Coronavirus*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'«occasione di lavoro» dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono

il significato normativo estensivo dell'espressione «occasione di lavoro». Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.

Nel ritenere doveroso tutelare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale, il presente disegno di legge prevede che, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL siano erogate anche ai suddetti soggetti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti della continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.